

## **Tribunale di Brindisi**

### **Sezione civile**

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario dott.ssa Vittoria Ugenti, ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. ...2018 R.G., avente ad oggetto "risarcimento danni da responsabilità extra contrattuale" e vertente

tra

G.I., (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. ...presso il cui studio a ...(BR) in Corte Trieste n. 15 è elettivamente domiciliata;

attrice

e

G.D., (C.F. (...));

convenuto- contumace

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato G.I. ha convenuto in giudizio G.D., chiedendone la condanna, a titolo risarcitorio, della somma di 80.000,00 Euro. Ha assunto l'istante di essere figlia del convenuto, nata dalla breve convivenza con S.R., ma di essere stata abbandonata dal padre, che si sarebbe disinteressato totalmente di lei sotto l'aspetto sia morale che materiale, nonostante l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 28.02.2000, con la quale era stato disposto il pagamento di 300,00 Euro mensili per il suo mantenimento.

Ha precisato l'attrice che l'abbandono da parte del padre - il quale si è sempre rifiutato di conoscerla, persino, fisicamente - avrebbe determinato in lei gravissimi problemi di natura psicologica, causandole insicurezze e ansie tale da compromettere il rendimento scolastico e la vita di relazione, chiudendosi sempre più spesso in sé stessa, con conseguenti attacchi di panico e danni alla persona. Ha concluso quindi per la richiesta risarcitoria.

G.D. non si è costituito in giudizio, per cui all'udienza del 22.03.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.

Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 14.03.2025 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Tutto ciò posto, la domanda introduttiva del giudizio ha giuridico fondamento e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Sulla base degli esiti processuali risultano acquisiti a giudizio i seguenti elementi istruttori, che formano oggetto di conferente e idonea valutazione probatoria utilizzabili ai fini della decisione: le deposizioni rese dai testimoni S.M. e L.F. e la consulenza tecnica di ufficio espletata dalla psicologa, dott.ssa P.B.. Le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale assumono invece rilievo probatorio soltanto nei limiti delle rivelazioni confessionarie.

In punto di fatto, è pacifico che l'attrice è figlia del convenuto, nata in regime di convivenza more uxorio con S.R. per circa due anni e, in ogni caso, per effetto della dichiarazione di riconoscimento effettuata al momento della nascita, come rivelato in sede di interrogatorio formale. E', altresì, certo che "G.D. non si è mai occupato della bambina, disinteressandosi completamente ... Lui non la ha mai sostenuta economicamente, non la ha mai voluta incontrare: se i due si trovassero per strada non si riconoscerebbero perché non si sono mai visti ... la ragazza ha sofferto tantissimo della mancanza della figura paterna ed ancora ne soffre ..." (teste S.); è stato riferito che "la ragazzina soffriva di attacchi di panico e ancora oggi la vedo soffrire tanto: ti sorride cinque minuti e poi si chiude in sé" (teste L.).

Su tale ultimo punto, acquistano particolare rilievo probatorio le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa P.M., psicologa e terapeuta e specialista sistemico-relazione-familiare, la quale, in relazione al quesito se l'attrice avesse subito un danno al suo equilibrio psicologico in conseguenza della mancata instaurazione del rapporto con il padre, ha così risposto: "Ivone nei suoi racconti è affetta da disturbi di ansia con tratti paranoici, ha episodi di panico e crede che nessuno può aiutarla, ciò è sintomatologia tipica di una figlia con deprivazione paterna".

In via generale sostiene la consulente che una bambina allontanata presto dal padre si sottopone da subito al trauma della non continuità e ciò non le garantisce in alcun modo una stabile appartenenza. In particolare, riferisce che la deprivazione della figura paterna può comportare una serie complessa di conseguenze che afferiscono alle categorie della propria autostima e dell'adattamento personale, oltre a determinare un comportamento impulsivo ed antisociale, difficoltà nei rapporti interpersonali e psicopatologie. Conclude, sul punto, l'ausiliaria che "la privazione della figura paterna ha comportato nella sig.ra G. una serie complessa di conseguenze che afferiscono alle seguenti categorie: bassa autostima e disadattamento personale, comportamento impulsivo ed a tratti antisociale, difficoltà di

rapporti interpersonali e psicopatologia, come si evince dall'indagine e dal risultato del test MMPI-2" (cfr. relazione peritale).

Le valutazioni della consulente, complete e coerenti sotto il profilo logico posso essere assunte ad elemento probatorio ai fini della decisione: l'attrice è stata infatti sottoposta a un test ad ampio spettro mediante un questionario di autovalutazione (M.M.P.I-2), onde accertare "le principali caratteristiche strutturali di personalità ed i disordini di tipo emotivo"; all'esito del colloquio, poi, la consulente ha svolto un'attenta analisi del racconto del vissuto e dell'anamnesi della vita attuale anche attraverso le testimonianze delle persone più care all'attrice: la madre e l'attuale compagno di vita (peraltro, l'attrice è madre di una bambina nata il (...)); l'esame è stato svolto con perizia e rilevanza tecnico-scientifica.

Risulta, pertanto, definitivamente dimostrato l'assunto attoreo in relazione ai fatti di causa, anche in virtù della condotta processuale tenuta dal convenuto per effetto della scelta contumaciale e del suo disinteresse alle sorti del giudizio, a riprova che questi, nonostante la specificazione delle argomentazioni precisate nell'atto introduttivo, nulla aveva da opporre alle ragioni di parte attrice, facultando, così, questo giudice a ritenerle fondate, agli effetti di cui all'art. 116 c.p.c..

Né le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale sono inducono a conclusioni di diverso segno: il sig. G. ha infatti ammesso di essere il padre dell'attrice e di aver deciso di porre fine alla relazione con la madre di lei. Ha riferito che sarebbe stata la sua compagna a costringerlo a quella decisione per via della sua condotta: tale circostanza, non provata, quand'anche fosse ritenuta vera, non sposterebbe in nessun modo i termini dell'odierna richiesta risarcitoria, essendo evidentemente irrilevanti rispetto al diritto fatto valere dall'attrice, le ragioni della fine della relazione more uxorio. La circostanza riferita dal convenuto dell'aver sempre versato un mantenimento di 200,00 Euro in favore della figlia, in ossequio al provvedimento del Tribunale è rimasta circostanza indimostrata.

Quanto al rifiuto del G. di avere contatti con la figlia, egli ha riferito di non aver avuto contatti "fino a quattro mesi" prima della data in cui è stato reso l'interrogatorio e di non averla cercata nel periodo precedente perché S.R. e la famiglia di lei avrebbero minacciato lui ed i suoi genitori: anche tale assunto, in mancanza di elementi probatori a supporto, è rimasto indimostrato.

Tali dichiarazioni sono invero smentite dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, M.S..

Significativo appare quanto detto dall'interrogando a proposito dei disturbi d'ansia e del generale stato di malessere psichico vissuto dalla figlia I.; egli ha sottolineato che "semmai" le sue prime figlie avrebbero vissuto "problemi e patologie" perché da lui abbandonate: tali

dichiarazioni appaiono di rilievo confessorio, almeno della sua generale inconsapevolezza della responsabilità che comporta il ruolo genitoriale e dei precisi obblighi assistenziali che esso gli impone.

In punto di diritto, è significativo richiamare i principi applicabili nella fattispecie, come edotti in una recentissima decisione della Suprema Corte, l'ordinanza del 09.12.2024 n. 31552 nella quale, in materia di danno subito dal figlio per abbandono di uno dei genitori, si enuncia che "la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione dei diritti costituzionalmente protetti; questa pertanto può dar luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.", richiamando i precedenti: Cass. 5652/2012, Cass. 3079/2015, Cass. 1514/2022, Cass. 34986/2022).

Ed invero, i doveri di mantenere, istruire ed educare i figli, sanciti dagli artt. 147, 148 e 315-bis c.c. e dall'art. 30 Cost., non sono meri obblighi morali, ma veri e propri doveri giuridici: la loro violazione sistematica e protratta integra un illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. poiché lede diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, come il diritto del figlio ad una relazione affettiva equilibrata e continuativa con entrambi i genitori. Tale lesione dà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale agli effetti dell'art. 2059 c.c..

Ne consegue che, innanzitutto, deve ritenersi l'ammissibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice, in quanto la condotta tenuta dal padre integra la violazione dei principi fondamentali e dei rapporti etico-sociali in materia di famiglia.

Il giudice di legittimità, nell'ordinanza citata, ha esaminato anche il tema del periodo di risarcibilità del danno (nel caso sottoposto al suo esame era stato contenuto fino alla maggiore età), enunciando il principio che "il danno subito dal figlio deve essere liquidato in misura proporzionale alla maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita (0-18 anni) poi in misura decrescente per il periodo successivo quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione, una volta acclarato che il padre ben sapesse della esistenza del figlio (Cass. 262057/2013, Cass. 15148/2022 citata). Occorre, pertanto, tenere conto, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., della durata dell'inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione giustificativa del comportamento del padre, nel caso in cui avesse ommesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al mantenimento del figlio, in tal modo accertando in concreto la gravità del fatto e dell'entità della sofferenza procurata al figlio".

Si deve ritenere che l'abbandono parentale costituisca un illecito di natura permanente e produca nei confronti del figlio un pregiudizio irreversibile e senz'altro duratura nel tempo, idoneo a condizionarne il suo sviluppo psichico; nel caso di specie, il convenuto era a conoscenza dell'esistenza della figlia sin dalla sua nascita e tuttavia ha preferito non incontrarla mai.

Seguendo l'insegnamento della Cassazione, sul punto, è tuttavia opportuno anche nel caso di specie individuare il momento della presumibile "stabilizzazione" e "metabolizzazione" dell'abbandono.

Sul punto, nella relazione peritale si attesta che "I. è diventata mamma da un anno circa (la figlia nasce il 20.09.2023) dopo una relazione stabile con A. - P.A. - di diversi anni prima come amici coetanei e di comitiva e poi riconoscendosi innamorati (da sei anni orsono). La figlia è volutamente arrivata in un momento di alto sentimento. La sig.ra G. si dichiara ed è ampiamente riconosciuta dagli altri, come una mamma con ottime capacità genitoriali nei confronti della figliuola"; inoltre: "riferisce che solo l'attuale compagno, che descrive promotore di pace, protettivo, sereno, complice e con un buon senso dell'umor, l'ha salvata e rinsavita ...".

Da tale contesto consegue che appare ragionevole ritenere che, se pure le lesioni alla sua integrità psichica debbano ritenersi non superate né superabili, tuttavia, con la "stabilizzazione" della relazione di coppia con P.A., nel 2018, quando l'attrice aveva circa venti anni di età e, soprattutto, a seguito della nascita della figlia, nel 2023, sia maturata una fase di "metabolizzazione" del dolore dell'abbandono.

Si rammenta che con provvedimento reso all'udienza del 05.07.2019 allorché il convenuto ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. è stato condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di 60.000,00 Euro, riconoscendo in via equitativa la somma di 40.000,00 per quanto attiene la fascia di età dal momento dell'abbandono al raggiungimento dei sedici anni, quale età che segna convenzionalmente la fine dell'adolescenza, e 20.000,00 per il lasso di tempo intercorso sino alla data della introduzione del presente giudizio, ciò secondo una valutazione equitativa che tiene conto della diversa gradazione delle esigenze affettive di un figlio in rapporto della sua età anagrafica.

Tale provvedimento, posto che risulta pienamente provato il nesso di causalità tra la condotta di abbandono parentale e il grave danno subito dalla figlia, ed in difetto di elementi di cognizione diversi e/o contrari stante la contumacia del convenuto e, comunque, per la mancata proposizione di un procedimento di reclamo per eventuale modifica, deve considerarsi definitivamente confermato, costituendo una valutazione in via equitativa di liquidazione in applicazione di un criterio temporale e, soprattutto, in ragione della maggiore incidenza lesiva del danno in relazione all'età anagrafica,

Si rileva altresì che, in risposta al quesito relativo alla valutazione in termini percentuali dell'eventuale danno biologico permanente subito dall'attrice, la consulenza medico legale svolta ha quantificato lo stesso nella misura del 20%.

Ebbene, appare congrua la quantificazione del danno effettuata dalla difesa di parte attrice, assumendo come criterio di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano e applicando, come dato di partenza, il valore massimo di risarcimento previsto per l'ipotesi di perdita definitiva del genitore pari ad 327.990,00 euro; considerato congruo il valore del 20% stimato dal consulente, si deve quantificare il danno in 65.598 euro; su tale importo, trattandosi non di decesso, bensì di abbandono morale e materiale, appare equo e proporzionato applicare un fattore di riduzione nella misura del 50% giungendo così, con lieve arrotondamento, ad 32.800,00 Euro in relazione ai 26 anni di età di parte attrice.

Appare altresì ragionevole ridurre il risarcimento nella misura di 30.000,00 Euro, atteso che, per le ragioni su esposte relative al definitivo miglioramento delle condizioni psico-fisiche di parte attrice con la sua stabilizzazione psicologica mediante i rapporti affettivi con il compagno di vita e, soprattutto, con la maternità dopo la nascita della propria figlia, viene calcolata, quale termine di riferimento, la diversa età di 24 anni.

A tale somma va aggiunto l'ulteriore importo di 48.000,00 Euro per danno morale-esistenziale, di natura diversa dal danno biologico, atteso che, "qualora l'inadempimento del genitore abbia causato un complessivo disagio materiale e morale per il figlio e qualora da tale disagio siano derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale oltre che non patrimoniale,... ove sussista la prova del danno morale e mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità, risulta certamente consentita la sua liquidazione in via equitativa" (Cass. n. 34950 del 28.11.2022). Pertanto, sussistendone i presupposti, ne consegue l'applicabilità. Esso va riferito per la somma di 40.000,00 Euro al periodo compreso fra la sua nascita e la stabilizzazione del pregiudizio alla sua vita intima e di relazione (24 anni) e per la restante somma di 8.000,00 Euro, al periodo residuo compreso fra tale momento della sua vita e l'instaurazione del giudizio.

Ne consegue che l'attrice ha titolo al risarcimento del danno nella misura totale di 78.000,00 euro; sulla somma, devalutata al momento della nascita dell'attrice e rivalutata anno per anno, devono essere applicati gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese ed i compensi del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 applicabile *ratione temporis*, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Ugenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2908/2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:

dichiara G.D. responsabile delle lesioni subite dall'attrice per la mancanza dei rapporti parentali per colpa del convenuto e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno nella misura complessiva di 78.000,00 Euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio in favore dell'attrice e liquidate in totale 7.052,00 Euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per legge, da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;

pone definitivamente le spese di consulenza a carico del convenuto, disponendo il rimborso a favore di parte attrice per eventuali anticipazioni.

Conclusione

Così deciso in Brindisi, il 28 novembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2025.